

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II-bis Napoli, (data del protocollo)

A mezzo posta elettronica certificata

Ai Signori Sindaci, Commissari straordinari e componenti delle Commissioni straordinarie dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli

LORO SEDI

Ai Signori Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali dell'area metropolitana di Napoli (per il tramite dei Comuni)

Circolare n. 21/REF/2020

Oggetto: Referendum costituzionale confermativo del 20 e 21 settembre 2020. Adempimenti relativi all'elenco degli elettori che votano per corrispondenza dall'estero. Elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi.

Di seguito alla circolare di questa Prefettura n.20/Ref., in funzione sempre del referendum costituzionale confermativo del 20 e 21 settembre p.v., si rammentano qui appresso i principali adempimenti sui quali il Ministero dell'Interno ha inteso richiamare l'attenzione con circolare n.25/2020, connessi all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, sia per gli elettori residenti all'estero – ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 – sia per gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche, ai sensi dell'art. 4-bis della medesima legge n. 459/01, come inserito dall'art. 2, comma37, lett. a) della legge n. 52/15.

1) Formazione dell'elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero

Come è noto, sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01, come inserito dall'art. 2, comma 37, lett. f), della legge n.52/15. impresib a ozveni s orotec'ila imphiant insilari inorale ilabb orocivyone consist.

> Area II bis - Raccordo con gli Enti locali - Consultazioni elettorali Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli Pec: consultazioni.elettorali.prefna@pec.interno.it





Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della legge n.459/01, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici del predetto Dicastero ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire.

Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi (con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita), ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.P.R. n.104/03, sono stati assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli archivi consolari.

Successivamente, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha provveduto alla formazione dell'elenco provvisorio dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto, trasmettendolo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Da tale elenco sono escluse:

- le posizioni dei minorenni al 20 settembre prossimo;
- le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali, alla luce degli aggiornamenti trasmessi fino al 20 giugno 2020 in via informatica dai comuni per la formazione dell'elenco unico aggiornato, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno Direzione Centrale dei Servizi Demografici con circolare n. 6 del 5 giugno 2020 e portate a conoscenza di codesti Enti con nota prefettizia n.4/Anagr./Aire 2020 del 12 giugno u.s.. L'elenco provvisorio degli elettori all'estero non comprende, quindi, gli eventuali inserimenti, cancellazioni o variazioni dello status di elettore di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 20 giugno scorso;
- le posizioni incomplete e quelle escluse in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge n.470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02;

Le posizioni di elettori residenti negli Stati nei quali non è ammesso il voto per corrispondenza ai sensi del citato articolo 20, comma 1-bis della legge n.459/01, saranno rese disponibili attraverso l'applicativo "Elettori Estero", non appena perverrà apposita comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'elenco definitivo degli elettori dovrà poi essere comunicato dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, costituito presso la Corte d'appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente alla votazione (art. 19, comma 4, del d. P. R. n. 104/03).

2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni

L'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero è messo a disposizione sia della Prefettura, sia direttamente dei comuni per i dovuti controlli, attraverso l'applicazione



denominata "Elettori Estero", all'interno del portale "DAIT Servizi" (https://daitweb.interno.gov.it).

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, si potrà contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, codesti Enti dovranno contattare l'Ufficio elettorale di questa Prefettura, il quale, ove necessario, si rivolgerà alla predetta Direzione Centrale.

Nella suddetta applicazione, comunque, è disponibile la funzionalità "FAQ", in cui vengono fornite risposte ai quesiti più frequenti.

Si sottolinea l'assoluta importanza che ogni comune effettui con la massima attenzione il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori, anche ai fini delle opportune segnalazioni alle Sedi estere competenti di tutte le posizioni presenti in elenco elettori riferite a cittadini che per qualunque motivo – hanno perduto il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati.

Le suddette cancellazioni - con i dati e secondo le modalità sotto riportate per le segnalazioni di nuove iscrizioni - dovranno essere inviate immediatamente al competente consolato, al fine di evitare che possano essere spediti plichi con le schede a persone che non godono del diritto al voto.

Le eventuali cancellazioni per decesso degli elettori residenti all'estero dovranno essere effettuate non oltre il 31° giorno antecedente alla data della votazione, ovvero entro giovedì 20 agosto p.v., affinché possano essere segnalate dal comune stesso, non oltre la mattina del successivo venerdì 21 agosto, al competente Ufficio consolare, onde evitare l'invio agli elettori deceduti del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 223/67 ("non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni...") per le cancellazioni in conseguenza del decesso degli elettori residenti in Italia.

Particolare attenzione va rivolta anche agli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del d.P.R. n.104/03, che stabilisce che tutti gli elettori residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli elettori o che per qualsiasi motivo ne siano stati omessi pur avendo diritto al voto, devono essere immediatamente segnalati (per posta elettronica certificata, ove possibile, oppure per posta elettronica ordinaria) dal comune di iscrizione all'Ufficio consolare competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni, per ogni posizione, dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, eventuale cognome del coniuge/dell'unito civilmente, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire.

Per garantire il diritto di voto, è fondamentale che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte prima possibile, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto e all'invio del plico con la scheda.

> Area II bis - Raccordo con gli Enti locali - Consultazioni elettorali Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli Pec: consultazioni.elettorali.prefna@pec.interno.it





di Napoli

Come detto, tutte le cennate comunicazioni (di iscrizione o cancellazione) devono essere fatte, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata agli uffici consolari di competenza, i cui numeri e indirizzi e-mail e pec - costantemente aggiornati - sono presenti sul sito del Ministero affari esteri www.esteri.it (per un agevole accesso, seguire il percorso: Farnesina> La rete diplomatica >).

Tali indirizzi degli Uffici consolari torneranno utili a codesti comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2 e 3, e 17, comma 1, del d.P.R. n.104/03. Tali disposizioni prevedono che, su richiesta dell'Ufficio consolare, il comune debba inviare, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative al godimento del diritto di elettorato attivo.

Ciò, anche al fine dell'ammissione consolare al voto degli elettori cancellati per irreperibilità od omessi per qualsiasi motivo dall'elenco degli elettori.

La tempestività nell'adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente

fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto ai nostri connazionali all'estero.

Occorre tener presente che le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno essere comunicate ai Consolati, non comportando, di fatto, modifiche nell'elenco elettori.

3) Residenti all'estero optanti per il voto in Italia

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - non appena pervenute le relative informazioni dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - inserirà, nella medesima applicazione "Elettori Estero" e per ciascun comune, l'eventuale elenco di elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia; probabilmente molti comuni non avranno alcun nominativo nell'elenco in questione.

A ciascun elettore che abbia fatto tale scelta i comuni invieranno - ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.P.R. n.104/03 entro il 26 agosto, (25° giorno antecedente alla votazione) - la specifica cartolina-avviso Modello n.6 /Ref di colore verde, che sarà diversa da quella - Modello n.6-bis/Ref di colore rosso - che dovrà essere inviata agli elettori residenti in Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza sia quella - Modello n. 6-ter /Ref di colore azzurro - che dovrà essere inviata dai Comuni dove si svolgono altre consultazioni oltre ai referendum.

Come già anticipato sopra, l'elenco degli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza sarà inserito nella medesima applicazione "Elettori Estero", non appena pervenute le relative informazioni dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Inoltre, ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l'esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano pervenute al comune per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, su richiesta, essere ammessi al voto nel comune d'iscrizione, mediante apposita attestazione del sindaco competente, ai sensi



dell'art. 32-bis del testo unico in materia di elettorato attivo, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n.223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell'Ufficio consolare competente, del plico contenente il materiale per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Viceversa, gli elettori residenti all'estero in uno Stato in cui si vota per corrispondenza, che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, fanno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l'esercizio dell'elettorato attivo per il referendum costituzionale si effettua esclusivamente per corrispondenza.

Pertanto, se i suddetti elettori non optanti si presentassero al comune di iscrizione nelle liste elettorali chiedendo di essere ammessi al voto in Italia, tale richiesta non potrà essere accolta, anche al fine di evitare rischi di doppio voto (salvo il caso di segnalazione consolare di non invio all'estero del plico con la scheda all'elettore).

4) Comunicazione posizioni stralciate dalle sedi estere

Successivamente, sempre nella medesima applicazione denominata "Elettori Estero", verranno inserite in un apposito elenco le posizioni "stralciate" dall'elenco elettori ad opera degli uffici consolari per motivi sopravvenuti (irreperibilità, trasferimento in altra circoscrizione consolare, decesso, perdita cittadinanza, rimpatrio, ecc...).

5) Elettori temporaneamente residenti all'estero

L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017 n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il **trentaduesimo** giorno antecedente alla data di votazione, ossia **entro il 19 agosto p. v.**, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.

L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, si sottolinea la necessità che codesti comuni inseriscano nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve, in ogni caso, contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale e una

Area II bis - Raccordo con gli Enti locali — Consultazioni elettorali Piazza del Plebiscito n. 22 — 80132 Napoli Pec: consultazioni.elettorali.prefna@pec.interno.it





dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum (o previa apposita annotazione: ad. es. vota all'estero).

Con riferimento al requisito della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Quanto sopra, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Per agevolare la tempestiva diffusione con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui in ogni caso il sito di ogni comune), viene allegato alla presente circolare l'apposito modello di opzione, che possono utilizzare gli elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Tale modello - in formato PDF editabile con alcuni campi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Il comune, appena ricevuta l'opzione, trasmetterà immediatamente al Ministero dell'Interno, mediante l'apposita procedura informatica – entro e non oltre il medesimo giorno entro cui devono arrivare le opzioni stesse, e cioè entro il 19 agosto p. v. - le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile (all'indirizzo https://daitweb.interno.gov.it nell'applicazione "Elettori Estero" sezione "Documentazione") per gli incaricati che siano stati autorizzati al trattamento dei dati in questione.

In tale applicazione "Elettori Estero", alla voce di menù "Referendum", è inserita la funzione "Temporanei Referendum", che permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:

- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis della citata legge n. 459/01;
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.



A tale scopo, gli amministratori di questa Prefettura inseriranno nel sistema di sicurezza in utilizzo per le applicazioni D.A.I.T. gli eventuali nuovi utenti secondo le consuete procedure, limitandosi, per quelli già presenti, ad attribuire loro la nuova competenza per l'accesso all'applicazione "Elettori Estero".

Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali potranno rivolgersi ai titolari delle utenze telefoniche 081/7943307 - 7943639 - 7943442 di questa Prefettura oppure segnalarle all'indirizzo di posta elettronica certificata elettorale.prefna@pec.interno.it.

Le informazioni di natura esclusivamente tecnica potranno essere chieste ai Servizi Informatici Elettorali del Ministero dell'Interno raggiungibili all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it

Il termine del trentaduesimo giorno per la trasmissione delle generalità degli elettori dovrà essere rigorosamente osservato, in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successivi passaggi procedurali in termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'Interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri, per consentire l'esercizio del voto per corrispondenza.


Ponendosi, pertanto, le comunicazioni dei comuni come presupposti essenziali per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza, si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione degli uffici interessati sulla puntuale e tempestiva attuazione dei prescritti adempimenti, svolgendo - nel contempo - attenta opera di vigilanza sulla tempestività delle comunicazioni alla predetta Direzione Centrale, atteso che l'assolvimento di tale incombenza risulta fondamentale per garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Le cennate comunicazioni, stante l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica a cui prima si è fatto riferimento; pertanto, eventuali comunicazioni trasmesse dai comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc...) non potranno essere in alcun modo utili ai fini dell'inserimento nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto per corrispondenza che deve essere trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Si ribadisce che le opzioni comunque pervenute al comune entro la scadenza del 19 agosto dovranno essere considerate valide.

Ove il comune sia impossibilitato a comunicarle al predetto Dicastero con l'apposita procedura informatica, il comune stesso dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative posizioni alla sede consolare – purché, si ribadisce, pervenute al comune entro il 19 agosto - per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all'estero.

Può presentare opzione di voto per corrispondenza **come elettore temporaneamente all'estero** per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il Servizio civile all'estero.







Per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

6) Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero (commi 5 e 6 dell'art. 4-bis)

Come già rappresentato dal Ministero dell'Interno con le circolari nn. 3 e 40 del 2016 e n.4 del 2018, con una formale Intesa del 4 dicembre 2015, raggiunta con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della difesa, in attuazione della prescrizione di cui all'art.4-bis, commi 5 e 6, della legge n.459/2001, sono state definite particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.

Alla luce della cennata Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari; su direttive del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, gli uffici consolari invieranno, ove possibile, le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito

www.indicepa.gov.it.

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di posta elettronica certificata e il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica al Ministero dell'Interno anche di tali elettori, con le conseguenti ammissioni consolari al voto e cancellazioni/annotazioni comunali sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori e omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Inoltre, alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

7) Stampa delle liste elettorali sezionali

Per snellire le operazioni degli uffici elettorali di sezione, si suggerisce che, d'intesa con le Commissioni o Sottocommissioni elettorali circondariali, le liste sezionali vengano ricompilate (dopo il "blocco" delle liste stesse) in stretto ordine alfabetico, rendendo così agevole la ricerca degli elettori al momento dell'espressione del voto.

Area II bis - Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli Pec: consultazioni elettorali prefna@pec.interno.it




In ragione del contemporaneo svolgimento del referendum costituzionale con altre consultazioni, per gli elettori della circoscrizione Estero si dovrà apporre sulle liste sezionali, accanto al nominativo, la specificazione del tipo di consultazioni alle quali essi possano partecipare (ad esempio: vota solo per elezioni regionali).

Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33 del d.P.R. n.223/67 e le relative istruzioni impartite al paragrafo 133 della circolare permanente n.2600/L del 1° febbraio 1986. L'elenco in triplice copia degli elettori della circoscrizione Estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non sono residenti in Paesi in cui non è ammesso il voto per corrispondenza dovrà essere compilato dall'ufficiale elettorale entro mercoledì 2 settembre.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare le predette istruzioni ai Segretari comunali e agli Ufficiali elettorali, sensibilizzando gli stessi sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle stesse ed esercitando un'azione di vigilanza in tali sensi.

IL PREFETTO
(Marco Valentini)



Uscita N.0027948 del 22/07/2020 Prot. generali affari υ - Ufficio I:pianificazione Elettorali Servizi Direzione Centrale

REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020

OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

(art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della Legge n. 459/2001) (1) Al Comune di * Prov. di * II/La sottoscritto/a Cognome Nome* Cognome del conjuge/unito civilmente Comune Italiano o luogo estero di nascita* Stato di nascita Provincia Italiana di nascita Data di nascita* Codice fiscale **ESTERO** Consolato di competenza* Stato* Località* Provincia/Contea/Regione Presso PoBox Indirizzo temporaneo all'estero* CAP Telefono 00 Fax 00 e-mail ITAL IA Indirizzo di residenza in Italia Provincia* CAP Comune* consapevole che, in applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 - ed ai fini della propria iscrizione nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - di voler optare in tale consultazione per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero (non essendo, quindi, inserito nelle fiste degli elettori del territorio nazionale) in quanto temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum per : Indicare una delle seguenti motivazioni* Lavoro, presso Studio, presso Cure mediche, presso in servizio, ai sensi dei commi 5 o 6 dell'art. 4-bis L. n. 459/01, presso oppure in quanto Familiare convivente del seguente elettore: Cognome e Nome che è temporaneamente all'estero per motivi di Presso ed e iscritto nelle liste del comune italiano di II/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori, che votano per corrispondenza. Firma leggibile dell'elettore Luogo e data

NOTA: (1) La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO.
D'IDENTITÀ E DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 19 agosto 2020 via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano, anche tramite terze persone.

anche tramite terze persone.

* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.